RSA • SCUOLA dell'INFANZIA

ISTITUZIONI DON CARLO BOTTA

SANTA CHIARA

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2025

CRONOLOGIA REVISIONI

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
1.0	17/04/2018	Consiglio di Amministrazione	Prima emissione
2.0	5/10/2020	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento a seguito di modifiche normative
3.0	17/10/2025	Consiglio di Amministrazione	Principali modifiche: - modifiche al c.d. "Catalogo dei reati 231" e modifiche organizzative; - revisione della struttura del documento; - introduzione ex novo del capitolo relativo ai reati di cui all'art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/01 ("Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori") - introduzione ex novo del capitolo relativo ai delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-septiesdecies ("Delitti contro il patrimonio culturale") e art. 25-duodevicies ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici") del D. Lgs. 231/01; - integrazione di principi di comportamento.

SOMMARIO

CAPITOLO I – I DESTINATARI

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse dell'Ente e che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per l'organizzazione, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

I destinatari interni tenuti al rispetto delle previsioni contenute nel Modello Organizzativo (di seguito i "Destinatari") sono

- il Presidente ed altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale, i dirigenti, quadri e i dipendenti, collaboratori o altre persone - quale che sia il rapporto che li lega all'Ente- sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra

Il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo, così come il rispetto dei principi comportamentali indicati nel Codice Etico, è richiesto anche tutti i soggetti "esterni" all'Ente, aventi rapporti negoziali con lo stesso (a titolo esemplificativo consulenti, fornitori, clienti e partners) (di seguito "Soggetti Terzi") mediante la previsione – laddove possibile – di apposite clausole contrattuali.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

CAPITOLO II – REGOLE GENERALI E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale i Destinatari, in relazione alla funzione svolta e al proprio ruolo, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana e straniera applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico;
- i codici di comportamento interni;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico funzionale ed al sistema di controllo della gestione;
- le procedure interne e le istruzioni operative;
- le comunicazioni organizzative.

I capitoli che compongono la Parte Speciale del Modello sono suddivisi per categorie di reato presupposto previste dal D.Lgs. 231/2001 ritenute applicabili all'Ente sulla base dell'analisi del rischio effettuata. Ogni capitolo è strutturato come segue:

- Tipologia dei reati: contiene, con riferimento alle categorie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 trattate nel capitolo, l'indicazione dei reati ritenuti a rischio di commissione e di quelli per cui il rischio si ritiene remoto, sulla base delle analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dall'Ente;
- Attività Sensibili: attività dell'Ente o fasi delle stesse il cui svolgimento potrebbe dare occasione ai comportamenti illeciti (reati o illeciti amministrativi) di cui al D.Lgs. 231/2001;
- Procedure Specifiche: contiene i principi generali di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività previste dal Modello Organizzativo ed eventuali procedure specifiche adottate dall'Ente a presidio del rischio di commissione dei reati indicati e per la gestione delle attività sensibili.
- Controlli dell'OdV: indica i controlli che l'OdV può effettuare con riferimento alle Attività Sensibili e per verificare il rispetto delle Procedure Specifiche e del Modello.

- possono essere in alcuni casi presenti - laddove necessario – paragrafi dedicati a definizioni, utili per la miglior comprensione dei reati indicati e/o delle Procedure Specifiche e/o cenni storici.

L'Ente ha ritenuto sufficienti i presidi riportati nel Codice Etico, per quanto riguarda le fattispecie di reato per cui è stato ritenuto remoto il rischio di commissione, menzionate dalla presente Parte Speciale, nonché per quanto riguarda le seguenti categorie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, ritenute - sulla scorta dell'attività di analisi e valutazione dei rischi effettuate - non applicabili all'Ente, in considerazione dell'attività svolta e del settore in cui opera:

- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- abuso di mercato (art. 25-*sexies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*) introdotto dalla Legge 39/2019;
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- reati transnazionali (L. 146/2006);
- illeciti amministrativi dipendenti da reato che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, Legge n. 9/2013);
- illeciti amministrativi dipendenti da reato relativi ai mercati delle cripto-attività (Regolamento UE 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
- illecito amministrativo che costituisce presupposto per determinati prestatori di servizi informatici (art. 174 sexies della L. 7 ottobre 2024, n. 143).

CAPITOLO III – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25 del D. Lgs. 231/01)

Nell'elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione precisamente si fa riferimento alle categorie di reato richiamate ai seguenti articoli del D.Lgs. 231/2001:

- art. 24 del D. Lgs. 231/01, "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture";
- art. 25 del Decreto 231/2001, rubricato "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione".

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le Procedure Specifiche contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'**art. 24** del D.lgs. 231/2001:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (*art. 316 bis c.p.*)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (*art. 316 ter c.p.*)
- Turbata libertà degli incanti (*art. 353 c.p.*)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (*art. 353 bis c.p.*)
- Frode nelle pubbliche forniture (*art. 356 c.p.)*
- Truffa [in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea] (*art. 640 comma 2 n. 1 c.p.*)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (*art. 640 bis c.p.*)
- Frode informatica [in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea] (*art. 640 ter c.p.*)

Con riferimento all'**art. 25** del D.lgs. 231/2001:

- Peculato (*art. 314 comma 1 c.p.)*
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (*art. 316 c.p.)*
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili *(art. 314 bis c.p.)*
- Concussione (*art. 317 c.p.*)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (*art. 318 c.p.*)

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (*art. 319 c.p.*)
- Circostanze aggravanti (*art. 319 bis c.p.*)
- Corruzione in atti giudiziari (*art. 319 ter c.p.*)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (*art. 319 quater c.p.*)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (*art. 320 c.p.*)
- Pene per il corruttore (*art. 321 c.p.*)
- Istigazione alla corruzione (*art. 322 c.p.*)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (*art. 322 bis c.p.*)
  Traffico di influenze illecite (*art. 346 bis c.p.)*

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dall'Ente hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei seguenti reati presupposto, con riferimento all' **art. 24** del D.lgs. 231/2001:

- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale *(art. 2 l. 898/1986)*

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2. Definizioni

Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto

pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357c.p.: *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".*

Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica, viene detto che: "è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica"[1]. Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri decisionali:
    - di certificazione;
    - di attestazione;
    - di coazione[2];
    - di collaborazione, anche saltuaria[3].

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie e i poteri tipici di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. L'art. 358 c.p. recita infatti: *"Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio: agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

[1] Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191

[2] Cass. Pen. Sez. VI 81/148796

[3] Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013

Contributi, finanziamenti, sovvenzioni, altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato o da altro ente pubblico

Per Contributi si intende concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente Pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito).

Per Finanza agevolata si intende qualsiasi contributo, sovvenzione o finanziamento che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione), che l'Ente possa conseguire dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

Per Finanziamenti si intende atti negoziali, con i quali vengono erogate, ad opera dello Stato o di altro Ente Pubblico, ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o lungo termine e con pagamento degli interessi, in parte o totalmente.

Per Formazione Finanziata si intende qualsiasi attività formativa volta a valorizzare e riqualificare le risorse umane aziendali che utilizzi finanziamenti reperiti tramite Fondi interprofessionali o Fondi strutturali (provinciali, regionali, Fondo Sociale Europeo, …).

3. Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la PA a rischio di commissione sopra evidenziati, dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti Attività Sensibili.

Con riferimento a reati di cui all'art. 24:

- Gestione dei finanziamenti pubblici - fasi di richiesta, gestione e rendicontazione;
- Gestione delle attività relative al "mantenimento" dell'accreditamento presso la Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi;
- Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;
- Gestione di adempimenti tributari, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta e delle altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali - es. ASL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Enti Locali, Ufficio del Catasto, Camera di Commercio;
- Gestione di eventuali procedimenti giudiziali - Affari legali e contenzioso.

Con riferimento a reati di cui all'art. 25:

- Accoglienza di ospiti presso la struttura (attività sanitaria assistenziale)
- Gestione amministrativa delle risorse umane e organizzazione del personale proprio e di terzi
- Gestione assunzioni
- Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza
- Gestione dei finanziamenti pubblici - fasi di richiesta, gestione e rendicontazione
- Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali - es. ASL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Enti Locali, Ufficio del Catasto, Camera di Commercio
- Gestione del ciclo attivo di fatturazione
- Gestione del sistema premiante/di incentivazione
- Gestione delle attività relative al "mantenimento" dell'accreditamento presso la Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi
- Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse
- Gestione delle pubbliche relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione
- Gestione di adempimenti tributari, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta e delle altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere
- Gestione di eventuali procedimenti giudiziali - Affari Legali e contenzioso
- Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni
- Gestione note e rimborsi spese (inclusi in rimborsi riconosciuti a consulenti)

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

4. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i

principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- agire con assoluta integrità, trasparenza e imparzialità nella gestione di risorse pubbliche e private, evitando qualsiasi condotta che possa configurare i reati previsti dalla presente Parte Speciale;
- sollecitare, accettare, offrire o promettere denaro, vantaggi o utilità personali in relazione all'esercizio delle proprie funzioni;
- attenersi ai principi di tempestività, correttezza, chiarezza, completezza ed accuratezza nella predisposizione della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione, in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere, anche in occasione delle richieste di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni dello stesso tipo nonché nella partecipazione a procedure di evidenza pubblica e nelle fasi prodromiche;
- assicurarsi che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- improntare i rapporti con i Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti
- segnalare nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto di interesse;
- improntare i rapporti con giudici, cancellieri, periti o consulenti tecnici ovvero con altri soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti giudiziari (ivi compresi i legali ed i consulenti incaricati) ai più elevati principi di trasparenza e correttezza e in stretta osservanza delle leggi vigenti;

- l'utilizzo dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione deve essere effettuato unicamente dai soggetti debitamente autorizzati dall'Ente, i quali dovranno rispettare tutte le previsioni del Modello (in particolare quelle contenute nella Parte Speciale dedicata alla prevenzione dei reati informatici);
- rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto tutte le operazioni amministrativo-contabili;
- utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti eventualmente ricevuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee coerentemente alle finalità per le quali sono richiesti ed ottenuti;
- nella gestione degli adempimenti contrattuali nei confronti dello Stato, della Regione o altri enti pubblici o imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità, adempiere alle prestazioni pattuite, fornendo i beni e/o servizi coerentemente con le previsioni contrattuali.

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- avvalersi di soggetti terzi, come mezzo materiale per concludere accordi corruttivi con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi indebiti per l'Ente;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi dell'organizzazione;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- promettere o riconoscere compensi in favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o di collaboratori esterni, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;

- offrire doni o gratuite prestazioni, al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con le attività svolta dall'Ente, mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per l'Ente. In tutti i casi, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Eventuali liberalità di carattere benefico o culturale devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e adeguatamente tracciate e documentate per garantirne la verificabilità e il controllo di legittimità;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false, anche al fine di conseguire indebitamente Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni concesse o erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore, anche al fine di ottenere Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni ovvero altre erogazioni dello stesso tipo;
- appropriarsi o destinare ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni, denaro o altra cosa mobile altrui favorendo l'Ente;
- ricevere o ritenere indebitamente denaro o altra utilità giovandosi dell'errore altrui;
- prescindere da informazioni dovute;
- destinare le somme ricevute dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee a titolo di Contributi, sovvenzioni o Finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, a finalità diverse;
- alterare o modificare i documenti oggetto del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione;

- turbare una procedura ad evidenza pubblica tramite promessa di denaro o con doni, collusioni o altri mezzi fraudolenti o turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare la procedura;
- laddove taluni adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo, procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa ovvero accedere a tali sistemi attraverso il furto o l'indebito utilizzo di identità digitale;
- attuare alcun comportamento che abbia lo scopo o anche solo l'effetto di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima.

In caso di tentata concussione o di induzione indebita a dare o promettere utilità di un dipendente o collaboratore dell'Ente da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio:

- non dare seguito alla richiesta;
- darne tempestiva notizia al proprio diretto superiore o al Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Ente si è dotato di un'adeguata procedura per disciplinare i rapporti e i contatti con la Pubblica Amministrazione (PG06 Procedura di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione).
L'Ente ha adottato, altresì, una procedura per quanto concerne gli obblighi informativi della Residenza verso l'ATS e verso la Regione, al fine del mantenimento dell'accreditamento (PG04 - Procedura rendicontazione ATS).

5. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO IV – REATI SOCIETARI

1. Tipologia dei reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le procedure contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (*art. 2621 c.c.*)
- fatti di lieve entità (*art. 2621 bis c.c.)*
- impedito controllo (*art. 2625 c.c.)*
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (*art. 2627 c.c.)*
- operazioni in pregiudizio dei creditori (*art. 2629 c.c.)*
- corruzione tra privati *(art. 2635 c.c.)*
- istigazione alla corruzione tra privati *(art. 2635 bis c.c.)*
- illecita influenza sull'assemblea *(art. 2636 c.c.)*
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza *(art. 2638 c.c.)*

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dall'Ente hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- false comunicazioni sociali delle società quotate (*art. 2622 c.c.)*
- indebita restituzione dei conferimenti (*art. 2626 c.c.)*
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (*art. 2628 c.c.)*
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (*art. 2629 bis c.c.)*
- formazione fittizia del capitale (*art. 2632 c.c.)*
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori *(art. 2633 c.c.)*
- aggiotaggio *(art. 2637 c.c.)*
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare *(art. 54 D.Lgs. 19/2023)*

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

Con riferimento ai reati di cui al presente paragrafo, l'art. 2639 c.c. prevede l'equiparazione tra il soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge (ad esempio, Amministratore, Direttore Generale, ecc.) e chi svolge di fatto la stessa funzione o esercita i poteri tipici della stessa.

2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati societari a rischio di commissione sopra evidenziati, dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti principali Attività Sensibili:

- redazione di documenti societari - bilancio
- comunicazioni, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee
- gestione assunzioni
- gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza
- gestione del ciclo attivo di fatturazione
- gestione del sistema premiante/di incentivazione
- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse
- gestione delle pubbliche relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione
- gestione note e rimborsi spese
- rapporti con consulenti e fornitori

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i

principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- non effettuare operazioni dirette a ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli Organi di amministrazione e controllo, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili,
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con i revisori;
- è fatto obbligo di fornire la più ampia, completa e trasparente collaborazione con le funzioni o autorità di controllo e vigilanza, evadendone tempestivamente e in maniera accurata le richieste;
- in merito agli omaggi, sponsorizzazioni, liberalità, nonché relativamente alla selezione del personale, dei fornitori, dei partners commerciali, dei collaboratori, degli agenti e, in generale, all'instaurazione e all'esecuzione di qualsivoglia rapporto contrattuale è fatto obbligo ai Destinatari di ispirarsi a criteri di trasparenza, parità di trattamento e liceità di comportamento;
- è fatto obbligo di intrattenere rapporti contrattuali esclusivamente con soggetti chiaramente identificati, con strutture societarie trasparenti, e per attività coerenti con la finalità dell'Ente.

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- ripartire avanzi di gestione o effettuare operazioni sugli stessi non previste in violazione di norme statutarie o delle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

In attuazione di quanto sopra, l'Ente:

- **Norme**: adotta, tra il personale coinvolto in attività di tenuta della contabilità generale e di predisposizione del rendiconto d'esercizio, norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione del rendiconto stesso. Tali norme sono tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica.
- **Tracciabilità**: adotta un sistema che garantisce la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema informatico. Il responsabile di ciascuna delle Funzioni coinvolte garantisce la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema.
- **Comunicazione per identificazione dei ruoli**: predispone una procedura o altro documento interno, che prevede ruoli, responsabilità e relative tempistiche relativamente alle informazioni da fornire per la redazione del rendiconto d'esercizio.
- **Conservazione del rendiconto d'esercizio:** dispone procedure formalizzate che identificano ruoli e responsabilità, relativamente alla:

- tenuta, conservazione e aggiornamento del rendiconto d'esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di poter dare una concreta attuazione ai principi sopra esposti, l'Ente si è dotato di un'adeguata procedura/protocollo per:

– gestione attività amministrative comprese comunicazioni e autorizzazioni da e verso società di servizi per gli aspetti contabili e finanziari;
– gestione assemblee (statuto);
– approvvigionamento e valutazione fornitori;
– selezione e l'inserimento di nuovo personale;
– transazioni finanziarie.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO V – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

1. Tipologia dei reati di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" (art. 25 bis del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le procedure contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dall'Ente hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori in bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2. Attività sensibili

Con riferimento ai delitti contro la fede pubblica a rischio di commissione sopra evidenziati, dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti principali Attività Sensibili:

- utilizzo della piccola cassa;
- utilizzo di valori bollati.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- rispettare i principi e le procedure previste dalla Residenza;
- privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di carte dell'Ente e/o di altri mezzi di pagamento diversi dal contante;
- acquistare valori di bollo unicamente presso gli uffici / rivenditori autorizzati; nei casi di contraffazione, annullamento, furto o smarrimento di valori di bollo dovrà essere presentata denuncia agli Organi di Polizia

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- spendere o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede;
- acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per pagamenti.

L'Ente ha adottato un'apposita procedura con riferimento alla gestione delle transazioni finanziarie e monetarie (PG 07 Procedura transazioni finanziarie).

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO VI – DELITTI CONTRO LA PERSONA

1. Tipologia dei reati contro la persona (artt. 25 quater-1 e 25 quinquies del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le Procedure Specifiche contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'art. 25 quater-1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili":

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Con riferimento all'art. 25 quinquies "Delitti contro la personalità individuale":

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dall'Ente hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio, di incorrere nella realizzazione dei seguenti reati presupposto.

Con riferimento all'art. 25 quinquies:

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2. Attività sensibili

Con riferimento ai delitti contro la persona a rischio di commissione sopra evidenziati, dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti principali Attività Sensibili.

Con riferimento a reati di cui 25 quater-1:

- Accoglienza di ospiti presso la struttura (attività sanitaria assistenziale);

Con riferimento a reati di cui 25 quinquies:

- Accesso tramite strumenti aziendali ad internet
- Accoglienza di ospiti presso la struttura (attività sanitaria assistenziale)
- Attività scolastica, educativa, ludico ricreativa della Scuola dell'Infanzia
- Gestione amministrativa delle risorse umane e organizzazione del personale proprio e di terzi
- Gestione assunzioni
- Rapporti con consulenti e fornitori

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- rispettare i principi e le procedure previste dall'Ente, dalla Scuola, dalla Residenza e i principi espressi nella carta dei servizi;

- rispettare gli standard previsti per l'erogazione del servizio da parte della Regione con relativa trasmissione dei dati attestanti il rispetto di tali standard;
- rispettare le norme di legge;
- definire la retribuzione e le condizioni di lavoro dei lavoratori in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque mantenendo e favorendo un ambiente di lavoro positivo, ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona, nonché di correttezza nei rapporti interpersonali;
- rispettare la normativa a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- in sede di selezione delle agenzie di somministrazione, verificare che le stesse siano in possesso delle necessarie autorizzazioni ad esercitare le attività e che siano iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'individuazione del tipo di prestazioni da erogare deve essere disposta e conclusa esclusivamente in funzione di esigenze o bisogni degli assistiti in corrispondenza alle attività proprie dell'Ente;
- qualora si accerti che gli ospiti della Residenza non necessitano delle prestazioni erogabili dalla stessa, il personale addetto all'assistenza dovrà immediatamente segnalare tali condizioni e circostanze, accertate dai Responsabili di riferimento, al fine di consentire la valutazione della dismissibilità e l'assunzione dei relativi provvedimenti;
- segnalare ai Responsabili di riferimento tutte le circostanze che possano esprimere la tendenza di congiunti o di terzi a favorire o protrarre il ricovero, in vista di attività di riduzione della condizione di piena libertà ed autonomia delle persone interessate;
- attraverso la professionalità dei propri operatori e le strutture tecnologiche di cui dispone l'Ente, assicurare agli utenti adeguati standard di prestazioni e di prestazioni accessorie, anche a supporto dei bisogni sociali ed assistenziali;
- promuovere e gestire l'utilizzo, puntuale e personale, del consenso informato, al fine di consentire ad ogni utente o di chi lo rappresenta di avere esatta conoscenza dei trattamenti e di aderire al piano diagnostico e terapeutico;
- curare la raccolta di tutti i dati ed elementi utili per la migliore formazione delle diagnosi e del trattamento; nello stesso tempo assicurare che i dati raccolti saranno trattati ai fini del

programma d'intervento e della rendicontazione all'ATS e all'ASST assicurando la maggiore riservatezza sotto ogni altro profilo;

- assicurare l'erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o convenuti in specifiche contratti / convenzioni con la Pubblica Amministrazione e assicurare il recepimento nei protocolli di cura e nelle procedure interne dei vincoli all'erogazione delle prestazioni imposte dalla Legge o dai provvedimenti delle Autorità sanitarie;
- le relazioni con i pazienti devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale;
- con riferimento ai minori, è richiesto il massimo impegno per preservarne la salute psicologica e fisica, anche al fine di prevenire le devianze, l'abuso e qualsiasi forma di sfruttamento.

Ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere anche potenzialmente l'integrità personale di qualunque individuo che svolge la propria attività in nome o per conto dell'Ente;
- reclutare, utilizzare, assumere o impiegare lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro che non rispettino il diritto alla salute e all'integrità della persona richiedendo prestazioni che, per modalità e tempi, possano comportare uno sfruttamento del lavoratore;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro o a metodi di sorveglianza degradanti;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- impiegare minori in attività lavorative al di fuori delle norme di legge in vigore;
- porre in essere alcuna forma di abuso sugli ospiti sia essa fisica o psicologica;
- detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali della Fondazione, le pertinenze di essa o in qualsiasi altro luogo che sia riconducibile alla stessa, ovvero divulgare mediante il sito web della Fondazione o le pubblicazioni curate o promosse dall'Ente materiale lesivo dell'immagine della persona, tra cui materiale pornografico;

- adottare comportamenti favorenti disparità di trattamenti o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni assistenziali – sanitarie.

Al fine di dare concreta attuazione agli obblighi sopra esposti, l'Ente ha adottato protocolli e/o procedura in riferimento a:

- utilizzo di internet e dei computer aziendali (PG15 procedura per la sicurezza dei dati);
- erogazione del servizio (carta dei servizi) e protocolli sanitari;
- valutazione dei fornitori (PG05 - Procedura approvvigionamento e valutazione fornitori);
- organizzazione e regole operative relative alla gestione delle risorse umane ed economiche (Documento Organizzativo).

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO VII – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

1. Tipologia dei "reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" (25 quater del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le procedure contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dall'Ente hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.3 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati con finalità di terrorismo a rischio di commissione sopra evidenziati, dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti principali Attività Sensibili:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti potenzialmente a rischio (ad esempio persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse);
- assumere persone potenzialmente a rischio (ad esempio persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse).

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione

di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- rispettare i principi e le procedure previste dalla Residenza;
- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico.

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- perfezionare operazioni di sottoscrizione in mancanza di informativa completa e accurata circa la natura dell'operazione e senza adeguata identificazione della controparte.

Relativamente ai delitti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico l'Ente deve verificare la non appartenenza alle Liste di riferimento internazionali (finanziamento al terrorismo) di fornitori, partner, clienti e dipendenti.

Rif. Procedure (PG05 Procedura approvvigionamento; PG02 Protocollo inserimento nuovo personale).

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO VIII– REATI INFORMATICI

1. Tipologia dei "delitti informatici e trattamento illecito dei dati" (art. 24-bis del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le procedure contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Documenti informatici[4] (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione, e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Estorsione [informatica] (art. 629, comma 3, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dall'Ente hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei seguenti reati presupposto:

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

[4] Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati informatici, che l'Ente ha rilevato al suo interno sono:

- la gestione degli strumenti e sistemi informatici della residenza;
- l'accesso tramite strumenti aziendali a reti di Pubblica Utilità;
- la detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
- l'accesso tramite strumenti aziendali ad internet.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- rispettare i principi e le procedure previste dall'Ente per il trattamento dati;
- osservare le norme vigenti in materia;

- utilizzare i Sistemi Informatici aziendali e l'accesso ad internet ai siti consentiti, mediante il normale software di navigazione in rete in dotazione, solo per scopi leciti e legati all'attività lavorativa tali da non pregiudicare il patrimonio informativo aziendale e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e delle disposizioni del Modello.

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- falsificare documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere o cedere a terze apparecchiature informatiche o telematiche aziendali, i relativi software e/o credenziali di accesso a sistemi informatici, telematici dell'Ente;
- danneggiare informazioni, dati o sistemi informatici pubblici o privati;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- concedere i privilegi amministrativi sul PC, salvo deroghe per giustificato motivo, autorizzate e corredate dalle motivazioni e dalla sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità;
- modificare, salvo preventiva espressa autorizzazione, le caratteristiche impostate sul proprio PC, né installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, …);
- lasciare incustodite apparecchiature informatica o telematica aziendale in luoghi accessibili a terzi fuori dai locali aziendali. In caso di furto o smarrimento dei beni aziendali in dotazione, è onere del dipendente sporgere formale denuncia alle pubbliche autorità competenti e informare immediatamente la Direzione Generale;
- l'installazione e/o l'utilizzo di software/hardware/accessori/periferiche senza autorizzazione scritta e sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità;
- tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- compiere o favorire qualsiasi attività fraudolenta che intercetti, blocchi o interrompa comunicazioni informatiche o telematiche, così come procurarsi, utilizzare apparecchiature destinate a tali scopi, fuori dai casi consentiti dalla legge;
- rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;

- accedere abusivamente, con mezzi impropri o con credenziali di accesso diverse da quelle assegnate o mettere a disposizione strumenti e informazioni per accedere abusivamente alla rete aziendale, ai programmi ed alle banche dati o ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere;
- utilizzare computer, reti o altri dispositivi digitali per minacciare, manipolare o costringere qualcuno a fare o ad omettere qualcosa (a titolo esemplificativo e non esaustivo attraverso l'uso di ransomware o l'impiego di altre forme di malware o l'invio di e-mail di phishing), ottenendo un ingiusto profitto e causando danno ad altri.

Fatto salvo quanto diversamente previsto nell'ambito dei singoli principi sopra riportati, eventuali specifiche e motivate esigenze in deroga ai predetti principi devono essere segnalate alla Direzione Generale, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, secondo le procedure aziendali.

Gli obiettivi fondamentali che l'Ente si pone nella gestione del sistema informatico sono i seguenti:

Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione, sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro che sono autorizzati a conoscerla;
Integrità: garanzia che ogni dato dell'Ente sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati inerenti all'attività dell'Ente in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nei protocolli e/o nelle procedure aziendali o istruzioni operative.

Gli strumenti e i dati informatici aziendali devono essere utilizzati per fini e scopi attinenti all'attività lavorativa. A tale fine i dispositivi sono forniti in dotazione in condizioni adeguate e congruenti con tali scopi.

Nel dare concreta attuazione ai divieti sopra esposti l'Ente si è dotato di una procedura per l'utilizzo delle risorse informatiche (PG15 procedura per la sicurezza dei dati).

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO IX –RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. Tipologia dei reati di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" (art. 25 octies del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le procedure contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Ricettazione (*art. 648 c.p.*)
- Riciclaggio (*art. 648 bis c.p.*)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (*art. 648 ter c.p.*)
- Autoriciclaggio (*art. 648 ter1 c.p.*)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*".

2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti principali Attività Sensibili:

- gestione delle transazioni finanziarie - pagamenti, incassi, utilizzo della piccola cassa;
- redazione di documenti societari – bilancio.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da reato al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita e/o dell'autore del reato presupposto;
- impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di reati, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a soggetti apicali (o loro sottoposti) di enti privati con i quali l'Ente intrattiene – anche saltuariamente – rapporti, con la finalità di promuovere o favorire interessi illeciti dell'Ente;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- effettuare operazioni sul risultato d'esercizio non previste dalle leggi in vigore e dallo statuto;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo;

In attuazione di quanto sopra, l'Ente prevede:

Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: dispone che il soggetto che intrattiene rapporti con la PA non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.

Procedure interne: adotta norme interne che disciplinano transazioni finanziarie in funzione dei valori.

Autorizzazione formale: predispone un'autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento.

Report: dispone la redazione di report periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e destinatari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.

Documentazione: assicura l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, valicati dal superiore gerarchico.

L'Ente ha adottato una procedura per la gestione delle transazioni finanziarie (PG07 Procedura transazioni finanziarie) e una procedura per la valutazione dei partner commerciali e fornitori (PG05 - Procedura approvvigionamento e valutazione fornitori).

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO X – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

1. Tipologia dei "delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" (art. 25 octies.1 del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le procedure contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- frode informatica (aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) (art. 640-ter, comma 2, c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 25-octies1 D.L.gs 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente "[…] *in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti* […]".

Pertanto, mediante l'inserimento dell'articolo in esame nel c.d. Catalogo dei Reati 231, la commissione dei seguenti delitti (ove abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti) – alle condizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 – comporta la responsabilità dell'ente: (i) delitti contro la fede pubblica, (ii) delitti contro il patrimonio e (iii) delitti che comunque offendono il patrimonio.

A tale proposito si precisa che i principi di comportamento ed i presidi di controllo dei delitti sopra descritti, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono contenuti nelle relative Parti Speciali del Modello Organizzativo o nelle procedure e protocolli dell'Ente in esso richiamati, cui si rimanda per una trattazione più approfondita.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2. Definizioni

Strumento di pagamento diverso dai contanti: si intende un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Dispositivo, oggetto o record protetto: si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma.

Mezzo di scambio digitale: si intende qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385[5], e la valuta virtuale.

Valuta virtuale: si intende una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, che l'Ente ha rilevato al suo interno sono:

- Gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza
- Gestione dei beni immobili di proprietà della Fondazione
- Gestione delle attività relative al "mantenimento" dell'accreditamento presso la Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi
- Gestione delle transazioni finanziarie - pagamenti, incassi, utilizzo della piccola cassa.

[5] L'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per "*Moneta elettronica*" intende: "*Il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1,comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente*".

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- è consentito l'utilizzo di carte di credito o di pagamento nonché l'utilizzo di qualsiasi strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate, e-payments, bonifici elettronici, mobile-payments, ecc.) solo ove gli stessi siano di titolarità dell'Ente;
- L'esecuzione dei pagamenti - anche mediante l'uso di assegni, bonifici, carte di debito o di credito, carte prepagate, e-payments, mobile-payments – deve essere effettuata unicamente dai soggetti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigenti;
- i pagamenti e gli incassi devono essere effettuati secondo le modalità previste nelle policy / procedure interne, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e avvalendosi unicamente degli strumenti individuati dall'Ente;
- le credenziali di accesso / di autenticazione per l'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante devono essere assegnate unicamente ai soggetti autorizzati all'esecuzione dei pagamenti e devono essere fornite regole di comportamento da seguire al fine di evitare l'indebito utilizzo da parte di soggetti terzi;
- le attività di sviluppo e implementazione di strumenti informatici / software deve avvenire nel rispetto delle previsioni normative e in ogni caso per finalità lecite;
- l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Ente o di terzi deve essere effettuato unicamente dai soggetti debitamente autorizzati dall'Ente, i quali dovranno rispettare tutte le previsioni del

Modello (in particolare quelle contenute nella Parte Speciale dedicata alla prevenzione dei reati informatici).

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- utilizzare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate, e-payments, bonifici elettronici, mobile-payments, ecc.) di cui l'Ente non sia titolare;
- utilizzare carte di credito o di debito o altri strumenti di pagamento provenienti da fornitori o canali commerciali dubbi / non ufficiali;
- falsificare o alterare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- cedere né acquisire strumenti di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati;
- acquistare apparecchiature, dispositivi (hardware, ad es. chiavi USB, cd-rom, dvd, floppy disk, hard disk esterni, ecc.) o programmi informatici (c.d. software) che siano preposti all'indebito utilizzo ovvero alla falsificazione od alterazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- alterare i sistemi informatici / telematici dell'Ente o di soggetti terzi né intervenire indebitamente sui dati, sulle informazioni o sui programmi ivi contenuti;
- compiere qualsiasi operazione negoziale di mera natura apparente (e.g. attribuzione di cariche amministrative) ovvero compiere altri atti al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
- attribuire fittiziamente la titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità che rimangono nella propria disponibilità, né accettare l'intestazione di beni, denaro e altro al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione ovvero al fine di agevolare i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
- non compiere operazioni di intestazione fittizia, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia in occasione della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.

In attuazione di quanto sopra, l'Ente:

- **Norme**: adotta regole con riferimento alle modalità di utilizzo delle carte di credito e/o debito intestate all'Ente e circa i pagamenti ricevuti mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- **Tracciabilità**: adotta un sistema che garantisca la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti con strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- **Responsabilità**: individua i soggetti assegnatari o autorizzati all'utilizzo di carte aziendali o altri strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché i soggetti autorizzati a ricevere pagamenti effettuati da soggetti terzi con strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- **Rendicontazione:** registra i pagamenti effettuati e ricevuti, effettuando una riconciliazione secondo quanto previsto dalle procedure interne.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XI – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Tipologia dei reati di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" (25 septies D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le procedure contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Omicidio colposo (*art. 589 c.p.*)
- Lesioni[6] personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (*art. 590 comma 3 c.p.*)

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel Datore di Lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma,

[6] Per lesione si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.
sanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.
anabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2. Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere in particolare:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

3. Attività sensibili

Con riferimento ai suindicati reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti principali Attività Sensibili:

- Adozione e adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale
- Effettuazione e formalizzazione della valutazione dei rischi
- Gestione delle emergenze sanitarie
- Gestione infortuni e accadimenti pericolosi

- Individuazione e formalizzazione delle responsabilità dei soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (Datore di lavoro, soggetti che svolgono il ruolo di Dirigente della sicurezza e Preposto alla sicurezza, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
- Organizzazione, effettuazione e verbalizzazione della riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Predisposizione, trasmissione ed illustrazione di istruzioni, procedure, processi dirette a disciplinare le attività lavorative in sicurezza ovvero a regolamentare ambiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Programmazione e gestione delle manutenzioni
- Programmazione, attuazione e documentazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
- Programmazione, effettuazione, registrazione delle attività di informazione e formazione generale e specifica
- Valutazione dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori, redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e gestione operativa delle interferenze lavorative
- Valutazione, programmazione ed attuazione degli interventi diretti alla prevenzione e gestione delle emergenze, in particolare di prevenzione incendi e pronto soccorso

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la normativa italiana applicabile in ambito di "salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

In particolare, l'Ente opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.

Per la materia in esame, si rinvia al Testo Unico n. 81 del 9 aprile 2008 e in particolare all'art. 30 che disciplinano in materia dettagliata gli adempimenti, anche in capo agli enti.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate nell'Ente;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai delegati in materia di salute e sicurezza;

- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008.

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- valutare i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare o quantomeno ridurre al mimino i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

In attuazione di quanto sopra l'Ente:

Piani annuali e pluriennali. Adotta un piano degli investimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, approvato dagli organi competenti che:

- individui i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione;
- comunichi a tutto il personale al fine di garantire un'adeguata comprensione.

Prescrizioni. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che:

- disciplini ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene;
- definisca criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate;
- disciplini ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, sicurezza igiene sul lavoro in coerenza con la politica e linee guide aziendali;
- definisca le modalità di gestione, archiviazione, e conservazione della documentazione prodotta.

Organizzazione e responsabilità (RSPP). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento al responsabile Prevenzione Protezione previsto ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente con le disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP (Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione).

Organizzazione e responsabilità (SPP). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

Organizzazione e responsabilità (Medico competente). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento al Medico competente previsto ai sensi di legge:

- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- definisca la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo normativa vigente;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

Organizzazione e responsabilità (Preposti). Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che con riferimento ai soggetti responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione con l'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;

- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione da parte del Sorvegliante e Direttore Responsabile.

Disposizioni normative. Adotta strumenti normativi di disciplina della pianificazione, della gestione e della consuntivazione degli impegni di spesa devono essere applicati anche con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare, detti strumenti devono regolare:

- ruoli, responsabilità, e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

Sistema di deleghe di funzioni. Adotta un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, la sussistenza:

- di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

Valutazione dei rischi "*Ruoli e Responsabilità*". Fermo restando che l'indelegabilità della valutazione dei rischi il cui obbligo permane in capo al Datore di Lavoro, l'Ente adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione di rischi aziendali. In particolare, tale norma:

- identifica, ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;

- preveda, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- preveda, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio; pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- preveda, se necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- preveda, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- preveda l'esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa o prescrizioni vigenti.

Documento di valutazione dei rischi. Adotta un documento di valutazione dei rischi e la conseguente documentazione redatta secondo le disposizioni vigenti e che contengono almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei tempi nei livelli di sicurezza.

Organizzazione e Responsabilità *"Incaricati Emergenze"*. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento ai lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione;
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

Organizzazione e Responsabilità "*Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili*". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, con riferimento al Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e al Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante la realizzazione dell'opera, previsti ai sensi della normativa vigente:

- preveda una formale designazione
- definisca, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- preveda la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- preveda la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

Controllo operativo "*Affidamento Compiti*". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che, laddove necessario e con riferimento ai compiti specifici conferiti, individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento dei compiti ai lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare, tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità di lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività svolte a tale scopo.

Controllo Operativo "*Misure di prevenzione e protezione*". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte e salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. In particolare, tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modifica per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

Gestione delle emergenze. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze, atto a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno. In particolare, tale norma:

- definisce, ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
- definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- individua i provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Consultazione e Comunicazione. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

Diffusioni delle informazioni. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relativa alla salute, sicurezza e igiene. In particolare, tale norma definisce:

- ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Formazione sensibilizzazione e competenze. Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che regolamenti il processo di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori. In particolare, tale norma definisce:

- ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori sui rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;
- l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
- i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base della modalità e dei criteri definiti.

Rapporti con fornitori e contrattisti "*Informazione e coordinamento*". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca:

- ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle misure di adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con fornitori e contrattisti "*qualifica*". Adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca: modalità di qualifica dei fornitori. In particolare, tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Rapporti con fornitori e contrattisti "*clausole contrattuali*". Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili,

nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

Rapporti con fornitori e contrattisti "*Monitoraggio dei fornitori*". Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che identifichi ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuata nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette alternative.

Gestione delle infrastrutture. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini l'attività di manutenzione/ispezione delle infrastrutture aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle infrastrutture;
- prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che disciplini:

- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni "*altri dati*". Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
- i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda;

- altri dati diversi da infortuni e incidenti al fine di identificare le aree di maggior rischio.

Audit sulla Sicurezza sul Lavoro. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione di sicurezza. In particolare, tale norma definisce:

- la tempistica per la programmazione delle attività;
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto dell'audit;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e applicazione delle azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit alla Direzione aziendale.

Reporting. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di reporting verso la Direzione. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione e sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:

- scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- risultati degli audit;
- risultato del monitoraggio delle performance del sistema di gestione della salute, sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica;
- spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

Conduzione del processo di riesame. Adotta uno strumento normativo e/o organizzativo che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica aziendale. Tale norma prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi delle risultanze del reporting ottenuto;

- analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, della sicurezza, e igiene in azienda;
- tracciabilità delle attività effettuate.

Al fine di dare concreta attuazione agli obblighi e alle prescrizioni sopra esposte, L'Ente ha deciso di dotarsi di un sistema documentale per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'Ente ha adottato la "MAN 12 - Politica per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" e la "Procedura di sorveglianza e monitoraggio della sicurezza" per il monitoraggio degli aspetti rilevanti e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, adottando altresì specifiche procedure di natura prescrittiva e operativa che definiscono le responsabilità e le attività da effettuare per la gestione dei seguenti aspetti:

- PG01 - Gestione dei documenti e delle registrazioni
- PG 03 - Protocollo per la formazione del personale
- PG 16 - Comunicazione e coinvolgimento del personale
- PG 17 - Procedura Gestione Appalti
- PG 18 - Gestione Accadimenti pericolosi, non conformità, azioni correttive e azioni preventive
- PG19 - Sorveglianza sanitaria
- PG 21 - Procedura gestione DPI, impianti e attrezzature per la sicurezza
- PG 23 – Piano organizzativo gestionale
- PG 26 - Piano Operativo Pandemico (emergenza Covid)
- PG 28– Protocollo pulizia ambienti

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine,

all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XII – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

1. Tipologia dei reati di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25 decies del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le procedure contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

2. Attività sensibili

Con riferimento alla fattispecie di reato a rischio di commissione sopra evidenziati, dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti principali Attività Sensibili:

- Gestione di eventuali procedimenti giudiziali – Affari legali e contenzioso

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- mantenere con l'Autorità Giudiziaria, un rapporto improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti;

- informare i testimoni e le persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento dell'obbligo di rendere dichiarazioni rispondenti al vero, fermo restando il diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni;

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire disposizioni compiacenti
- promettere o versare somme di denaro o altre utilità a testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento al fine di ottenere disposizioni compiacenti

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XIII – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. Tipologia dei "delitti di criminalità organizzata" (24 ter del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le procedure contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309)

Si segnala che l'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, tra i delitti di criminalità organizzata, ricomprende altresì tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dall'Ente hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei seguenti reati:

- Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2. Attività sensibili

Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata ritenuti a rischio di commissione sopra evidenziati, dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti principali Attività Sensibili:

- rapporti con consulenti e fornitori;
- gestione farmaci per la somministrazione agli ospiti;
- attività scolastica, educativa, ludico ricreativa della Scuola dell'Infanzia;
- accoglienza di ospiti presso la struttura (attività sanitaria assistenziale);
- gestione delle transazioni finanziarie - pagamenti, incassi, utilizzo della piccola cassa.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- osservare rigorosamente i protocolli previsti dall'ASL per la gestione di farmaci e in particolare di quelli rientranti nella categoria stupefacenti;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione nei confronti dei soggetti con i quali l'Ente ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità riferendo, in proposito, al proprio superiore gerarchico;

- verificare – sia in sede di selezione sia nel corso del rapporto contrattuale - l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, consulenti, partner ed altri Soggetti Terzi con cui l'Ente intrattenga rapporti economico-commerciali.

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti (associazioni per delinquere) o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- instaurare rapporti con soggetti:
  - che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza;
  - rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione della eventuale operatività in paesi non collaborativi;
  - che facciano richiesta od offrano prestazioni che presentino profili di sospettosità o di irregolarità;
  - che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia fiscale, contabile o di circolazione dei capitali e dei beni;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire la documentazione a supporto della qualificazione degli stessi ovvero: certificazioni o autocertificazioni di regolarità retributiva e contributiva per gli addetti impegnati, certificazioni anti-mafia in relazioni ad attività a rischio;
- associarsi con soggetti che presentino una struttura societaria e di governance non trasparente e definita;
- omettere registrazioni previste per la gestione di medicinali e farmaci stupefacenti.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XIV – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (25 novies del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le Procedure Specifiche contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Art. 171 comma 1 lettera a) bis; comma 3 L. 633/1941

  Chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
- Art. 171 bis L. 633/1941

  Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della Legge sulla protezione del diritto d'autore riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il rimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

  a, venda o conceda in locazione una banca di dati.

  azione una banca di dati.
- Art. 171 ter L. 633/1941

  La disposizione si applica a chiunque a fini di lucro: abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al pubblico.

Ai fini della presente normativa, si ricorda che:

- Autore dell'opera: creatore dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale; è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.

- Opere protette: ai sensi della Legge 633/1941, si intendono le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla (I) letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; sono altresì protetti (ii) i programmi per elaboratore (software) in qualsiasi forma espressa purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Sono tutelati come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, (iii) le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore; (iv) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico; (v) le opere collettive e le elaborazioni di carattere creativo dell'opera.

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dall'Ente hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Art. 171 septies L. 633/1941
  Violazione delle norme in materia di protezione di diritto d'autore
- Art. 171 octies L. 633/1941
  La norma si applica a chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2. Attività sensibili

Con riferimento ai delitti in materia di violazione ritenuti a rischio di commissione sopra evidenziati, dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti principali Attività Sensibili:

- gestione di eventuale materiale utilizzato durante le attività di animazione;
- possesso ed utilizzo di software informatici coperti da licenza;
- gestione del sito web, locandine e opuscoli informativi relativi ai servizi svolti.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- utilizzare i software coperti da licenza rispettando i limiti/condizioni imposti dalla stessa e dalle condizioni contrattuali;
- installare/utilizzare esclusivamente software regolarmente acquistati dall'Ente;
- verificare che la pubblicazione di contenuti sui mezzi di comunicazione utilizzati dall'Ente (es. sito web, social, riviste, altri) non violi i diritti d'autore di terzi.

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un software o del materiale coperto da licenza;
- nelle attività educative, ricreative, assistenziali e comunicative, osservare le normative vigenti, evitando la riproduzione, la diffusione o la condivisione - non permessa, autorizzata, licenziata - di opere protette o contenuti coperti dal diritto d'autore;
- utilizzare abusivamente opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XV – REATI AMBIENTALI

1. Tipologia dei reati in materia di ambiente (art 25 undecies del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le procedure contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.)
- Norme in materia penale (artt. 137 commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006), anche in relazione al Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.Lgs. 152/2006)
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4, secondo periodo D. Lgs.152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1 D. Lgs.152/2006)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, commi 6 e 7 secondo e terzo periodo, comma 8 D. Lgs. 152/2006)
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6 Legge 549/1993)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dall'Ente hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- Artt. 1, 2 e 3 bis Legge 150/1992
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)
- Sanzioni (per violazione dei limiti di emissione in atmosfera) (Art. 279 D. Lgs.152/06)
- Inquinamento doloso (Art. 8 D. Lgs. 202/2007)
- Inquinamento colposo (Art. 9 D. Lgs. 202/2007)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati in materia di ambientale, che Residenza ha rilevato al suo interno sono:

- Richiesta e autorizzazioni ambientali;
- Gestione rifiuti;
- Gestione delle sostanze lesive dell'ozono.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- conformarsi alle norme previste da Comune, Provincia e Regione per la richiesta e ottenimento di autorizzazioni ambientali di qualsiasi tipo;
- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente;

- conformarsi alle norme previste da Comune, Provincia e Regione per la gestione di carico e scarico rifiuti;
- gestire lo stoccaggio di prodotti / rifiuti nel rispetto della normativa vigente, adottato le procedure atte ad impedirne lo sversamento nel terreno e nelle acque;
- informare i Destinatari sulle regole di comportamento da adottare in relazione alle attività di raccolta e smaltimento rifiuti nonché sulla prevenzione dell'inquinamento e sugli altri aspetti ambientali rilevanti per l'Ente;
- avvalersi, per le attività di smaltimento dei Rifiuti, di fornitori di servizi debitamente autorizzati;
- gestire le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti o trattati per finalità aziendali, anche qualora vengano svolte da Soggetti Terzi (ad es. fornitori, appaltatori, imprese di pulizia) nel rispetto di quanto previsto nel TUA e delle altre disposizioni in materia;
- monitorare la gestione delle sostanze lesive dell'ozono presenti nei circuiti di condizionamento dei locali dell'Ente.

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- alterare o manomettere scarichi presenti nella struttura;
- rispettare la raccolta differenziata segnalata in struttura;
- compilare registri o dare autorizzazione al ritiro di rifiuti speciali senza averne formale autorizzazione;
- affidare la gestione, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti a fornitori/organizzazioni non autorizzate;
- effettuare attività di bonifica non autorizzate;
- abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo
- immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterrane.

L'Ente si avvale del supporto di consulenti esterni per la gestione degli adempimenti ambientali di carattere amministrativo e monitora le autorizzazioni dei fornitori incaricati in materia ambientale per la gestione, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti.

L'Ente, per quanto concerne la gestione dei rifiuti ha adottato un'istruzione operativa (IO 44 - Istruzioni operative rifiuti speciali, per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento di rifiuti in condizioni di sicurezza).

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XVI – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1. Tipologia dei reati di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le Procedure Specifiche contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 -bis, 3-ter e 5 del D.lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis D.lgs. n. 286/1998)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2. Attività sensibili

Con riferimento ai delitti relativi all'impiego di lavoratori irregolari sul territorio dello Stato, ritenuti a rischio di commissione sopra evidenziati, dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti principali Attività Sensibili:

- Gestione assunzioni;
- Gestione amministrativa delle risorse umane e organizzazione del personale proprio e di terzi;
- Rapporti con consulenti e fornitori.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- conformarsi alle norme previste in materia di impiego di lavoratori;
- in sede di assunzione di lavoratori stranieri, verificare che gli stessi siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro e monitorare periodicamente la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri;
- prevedere nei contratti con fornitori di servizi / appaltatori una specifica clausola recante l'obbligo a carico della controparte di avvalersi di personale straniero in possesso di valido permesso di soggiorno e il diritto dell'Ente di effettuare verifiche.

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- assumere lavoratori privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato;
- avvalersi di fornitori di servizi / appaltatori che impiegano personale straniero privo di valido permesso di soggiorno;
- impiegare, direttamente o tramite fornitori di servizi / appaltatori, personale straniero sfruttando la condizione di illegalità.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XVII – REATI TRIBUTARI

1. Tipologia dei reati in materia di reati tributari (25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti *(art. 2 D.lgs. 74/2000)*
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (*art. 3 D.lgs. 74/2000*)
- Dichiarazione infedele (*art. 4 D.lgs. 74/2000*)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (*art. 8 D.lgs. 74/2000*)
- Occultamento e distruzione di documenti contabili (*art. 10 D.lgs. 74/2000*)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (*art. 11 D.lgs. 74/2000*)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dall'Ente hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Omessa dichiarazione (*art. 5 D.lgs. 74/2000*)
- Indebita compensazione (*art. 10-quater D.lgs. 74/2000*)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*".

2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati tributari ritenuti a rischio di commissione sopra evidenziati, dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti principali Attività Sensibili

- redazione di documenti societari - bilancio;
- centrale acquisti e gestione forniture (ciclo passivo);

- dichiarazioni fiscali;
- gestione amministrativa delle risorse umane e organizzazione del personale proprio e di terzi;
- gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza;
- gestione dei beni immobili di proprietà della Fondazione;
- gestione del ciclo attivo di fatturazione;
- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse;
- gestione note e rimborsi spese (inclusi in rimborsi riconosciuti a consulenti).

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari :

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e dei dichiarativi fiscali;
- conservare e rendere disponibile la documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, adottando le misure di sicurezza fisica e logica idonee ad evitarne l'indebita modifica/cancellazione/alterazione;
- formalizzare adeguatamente i rapporti con i soggetti terzi (ad esempio: clienti, fornitori, consulenti), attraverso specifici accordi, definendo i corrispettivi pattuiti o, in alternativa, i criteri oggettivi di commisurazione degli stessi;

- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione di fornitori, consulenti e clienti conservando la documentazione acquisita;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Ente, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione del bilancio e delle scritture contabili;
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili;
- garantire la tracciabilità e la segregazione nelle attività con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali e di tutte le operazioni che richiedano un'analisi dell'impatto fiscale e gestire con trasparenza, chiarezza e verificabilità gli iter valutativi e decisionali con riferimento alle tematiche fiscali;
- collaborare in modo proattivo con il consulente incaricato con le funzioni aziendali ed i consulenti esterni deputati alla gestione delle dichiarazioni fiscali e/o alla loro trasmissione e/o al pagamento delle imposte;
- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, al pagamento delle imposte dovute coerentemente con le risultanze delle dichiarazioni presentate; formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla trasparenza e collaborazione con i soggetti preposti alla revisione dei conti e le agenzie fiscali;
- nella documentazione presentata all'amministrazione finanziaria, anche ai fini della procedura di transazione fiscale, indicare elementi chiari, precisi e coerenti con le operazioni cui si riferiscono.

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- rappresentare falsamente od omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- indicare nelle dichiarazioni fiscali o nella documentazione a supporto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte;
- emettere né consegnare fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti;
- produrre fatture false o favorire fornitori che non rispettano le disposizioni contabili di legge;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- determinare o influenzare utili o perdite, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione del bilancio o delle scritture contabili;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

In attuazione di quanto sopra, l'Ente:

- **Norme**: adotta, tra il personale coinvolto in attività di tenuta della contabilità generale e di predisposizione del rendiconto d'esercizio, norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione del rendiconto stesso. Tali norme sono tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica.
- **Tracciabilità**: adotta un sistema che garantisce la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema informatico. Il responsabile di ciascuna delle Funzioni coinvolte garantisce la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema.
- **Comunicazione per identificazione dei ruoli**: identifica ruoli, responsabilità e relative tempistiche relativamente alle informazioni da fornire per la redazione dei prospetti di bilancio, delle modalità di fatturazione attiva e passiva e di sistemi di pagamento;
- **Conservazione della documentazione contabile:** identifica ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento di tutta la documentazione contabile.

Al fine di poter dare una concreta attuazione ai divieti sopra esposti, l'Ente ha adottato procedure con riferimento:

– gestione dei flussi finanziari e monetari (PG 07 Procedura transazioni finanziarie);
– alle modalità di approvazione degli acquisti (PG05 - Procedura approvvigionamento e valutazione fornitori).

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO XVIII – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. Tipologia dei "Delitti contro il patrimonio culturale" (art. 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/01) e "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" (art. 25-duodevicies del D. Lgs. 231/01)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi e le procedure contenuti o richiamati nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'art. 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/01:

- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni oltre che pecuniarie.

Con riferimento all'art. 25-duodevicies del D. Lgs. 231/01:

- delitto di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dall'Ente hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei seguenti reati presupposto.

Con riferimento all'art. 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/01:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);

- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

2. Definizioni

Patrimonio culturale: ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 42/2004, il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Bene culturale: ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 42/2004, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo n. 42/2004, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. In particolare, l'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004 precisa che sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e ne dettaglia alcuni elencandoli ai commi 2, 3 e 4. In aggiunta, l'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 42/2004 indica le "cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela".

3. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati societari, che Residenza ha rilevato al suo interno sono:

- Gestione dei beni immobili di proprietà della Fondazione

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, dei processi a rischio, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3. Procedure specifiche

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività sensibili a rischio della presente Parte Speciale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001. I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

È fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- redigere con chiarezza, veridicità e tracciabilità, nel rispetto delle normative vigenti, ogni documento relativo alla gestione, valorizzazione, trasferimento o conservazione dei Beni Culturali;
- in caso di operazioni di cessione, trasferimento o dismissione di beni culturali effettuare una verifica preliminare della compatibilità normativa e richiedere le eventuali autorizzazioni degli organi competenti;
- custodire i Beni Culturali dell'Ente con la dovuta diligenza, adottando misure preventive contro il degrado e l'uso improprio;
- gestire e valorizzare i Beni Culturali di proprietà o eventualmente presenti nei propri spazi con attenzione all'autenticità e alla corretta attribuzione;
- ogni acquisizione o movimentazione di Beni Culturali deve essere accompagnata da documentazione che ne attesti la provenienza lecita e la tracciabilità;
- adottare misure di sicurezza e vigilanza per proteggere i propri Beni Culturali da atti vandalici, intrusioni o eventi che possano comprometterne la conservazione.

È fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- redazione, alterazione o sottoscrizione di scritture private contenenti informazioni false, ingannevoli o omissive relative ai Beni Culturali gestiti dalla Fondazione;
- procedere ad alienazioni, vendite o trasferimenti di Beni Culturali senza le necessarie autorizzazioni ministeriali o in violazione delle disposizioni di tutela;
- compiere atti che possano danneggiare, alterare, imbrattare o compromettere l'integrità dei beni culturali;

- porre in essere condotte che possano favorire, anche indirettamente, la diffusione di opere d'arte contraffatte;
- accettare o detenere beni culturali di provenienza illecita, anche in assenza di consapevolezza diretta, se non accompagnati da verifica documentale.

In attuazione di quanto sopra, l'Ente:

- **Norme:** adotta norme interne che definiscono i criteri di conservazione, manutenzione dei Beni Culturali di proprietà e le attività di verifica da porre in essere in caso di vicende modificative relative a tali beni (es: trasferimento, alienazione, interventi strutturali, manutenzioni), in conformità alla normativa vigente.
- **Tracciabilità**: cura la conservazione della documentazione e garantisce la tracciabilità degli interventi effettuati sui Beni Culturali.
- **Responsabilità**: identifica ruoli, responsabilità e tempistiche per la gestione di eventuali manutenzioni e richieste di autorizzazione di interventi sui Beni Culturali.

4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di specifiche segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.